

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, PASTORINO, MAZZA, PAVAN, BUSSETI,
AGRIMI, COCO e LOMBARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1979

Adeguamento delle provvidenze a favore dei superstiti dei caduti
nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 28 novembre 1975, n. 624, furono stabilite determinate provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia.

Con tali atti si intese dare tangibile riconoscimento alle famiglie di coloro che, oltre ad essere state colpite negli affetti più cari, vedevano improvvisamente venir meno la fonte principale, se non l'unica, del loro sostentamento.

Per effetto del continuo aumento del costo della vita si ritiene che l'elargizione di lire cinquanta milioni richiesta nel 1975 non sia più adeguata ai criteri allora fissati, donde la necessità di un aumento per mantenere fermi i principi di allora.

Quanto sin oggi fatto non appare però sufficiente a garantire economicamente i familiari del caduto, atteso che l'elargizione serve spesso per far fronte a necessità im-

mediate o ad impegni pregressi, specie se si è in presenza di famiglie numerose.

Attualmente i benefici in favore di vedove ed orfani sono i seguenti.

1. — La legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio, prevede:

articolo 4: il diritto all'assunzione al lavoro per le vedove e per gli orfani dei caduti per causa di servizio che non abbiano superato il 55° anno di età;

articolo 5: la possibilità, per i datori di lavoro privati, di assumere direttamente vedove e orfani di caduti per causa di servizio, con semplice comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro;

articolo 6: la precedenza alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio per l'ammissione agli ultimi posti di ruolo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, delle Province e dei Comuni, nelle aziende municipalizzate, negli enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza governativa;

articolo 7: il diritto degli stessi all'assunzione come operai, senza concorso, nelle Amministrazioni dello Stato, nella misura del 2 per cento in relazione al contingente previsto in organico per ogni categoria.

2. — La legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina l'assunzione obbligatoria delle vedove e degli orfani dei caduti per servizio presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private, annovera le vedove e gli orfani dei caduti per servizio tra le categorie che

hanno diritto all'assunzione nelle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nelle aziende statali e municipalizzate, nonché nelle aziende private.

Ai suddetti superstiti viene fissata l'aliquota complessiva del 15 per cento delle assunzioni ripartite tra le varie categorie di beneficiari (articolo 9).

Si tratta, come si vede, di mere potestà che creano una situazione di attesa spesso prolungata.

Con la disciplina che qui si propone si realizza viceversa un intervento immediato e risolutore.

In questo spirito presentiamo pertanto il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

La elargizione di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 75 milioni a partire dal 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Un membro della famiglia dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia ha diritto di assunzione con precedenza presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private con espressa deroga alle norme regolanti il collocamento e le relative procedure e, se occorre, in soprannumero nell'organico degli enti soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, verranno fissate le modalità per gli adempimenti di cui al comma precedente.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede per gli anni finanziari 1979-80 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.